

Le ultime risposte pubblicate dall'Agenzia delle entrate in tema di Bonus edilizi

Superbonus. Ulteriori chiarimenti su come individuare il momento di sostenimento della spesa in caso di sconto in fattura

Risposta ad interpello dell'Agenzia delle entrate n. 146 del 9 luglio 2024: SUPERBONUS – BONUS EDILIZI – Sconto in fattura – Errata fatturazione – Misura agevolativa applicabile – Articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020

Doppia proroga. Dal 16 marzo al 4 aprile 2024 i termini per inviare i dati su interventi condominiali e opzioni bonus edilizi

Oltre due settimane in più per gli amministratori di condominio tenuti a inviare al Fisco i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali. Il termine ultimo per la comunicazione slitta, infatti, dal 16 marzo al 4 aprile 2024. Un secondo provvedimento sposta in avanti, sempre al 4 aprile 2024, la scadenza per tutti i contribuenti che devono comunicare all'agenzia le opzioni

(sconto o prima cessione) relativamente alle spese sostenute nel 2023. La stessa proroga è concessa anche per le opzioni relative alle rate residue non fruitive delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.

Cessione del credito e sconto in fattura. In arrivo la proroga (presumibilmente al 4 aprile 2024)

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha richiesto al Ministro e al Viceministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo di valutare la possibilità di prorogare il termine, attualmente previsto al 16 marzo 2024, per l'invio delle comunicazioni per le opzioni cessione del credito e sconto in fattura relative alle spese per bonus edilizi sostenute nel 2023.

“A fronte della nostra richiesta, abbiamo già ricevuto conferme che il termine sarà prorogato, presumibilmente al 4 aprile 2024, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Ringraziamo il Ministro Giorgetti, il Viceministro Leo e i vertici dell'Agenzia delle Entrate, i quali hanno dimostrato, ancora una volta, attenzione per le istanze della categoria”, afferma il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio.

Opzioni per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili e spalmacrediti in 10 anni da bonus edilizi. Possibile annullare le comunicazioni

L'Agenzia delle entrate con il provvedimento del Direttore prot. n. 132123 del 18 aprile 2023 ha disciplinato le modalità con cui i fornitori e i cessionari devono comunicare la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia stessa entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, come disposto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

Inoltre, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal successivo provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, ha previsto l'obbligo di comunicare tramite la "Piattaforma cessione crediti", l'opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in luogo dell'ulteriore cessione dei crediti stessi.

Considerate le richieste pervenute dai fornitori e cessionari, titolari dei crediti, che hanno erroneamente effettuato le suddette comunicazioni, al fine di consentire a tali soggetti di rimuoverne gli effetti, con provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332687/2023 sono state definite le modalità per richiedere l'annullamento delle comunicazioni di cui trattasi.

Approvato il nuovo provvedimento Entrate che aggiorna le regole per la cessione dei bonus edilizi

Approvato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che aggiorna le regole per la cessione dei bonus edilizi, alla luce dei recenti interventi normativi. Aggiornata anche la piattaforma telematica per comunicare le cessioni dei crediti per gestire la tracciabilità e il divieto di cessione parziale delle rate annuali dei bonus edilizi

Superbonus e bonus casa, ok alla detrazione delle spese per visto e congruità | Meno adempimenti per le opere in

edilizia libera o fino ai 10mila euro

Le spese per il visto di conformità e per l'asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 possono essere portate in detrazione, anche con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus. Per quanto riguarda le opzioni di cessione o sconto, niente "visto" e "congruità" per le spese relative a opere in edilizia libera oppure di valore non superiore ai 10mila euro sostenute a partire dal 12 novembre 2021, con la sola eccezione di quelle che rientrano nel bonus facciate. Cessione o sconto possibili a partire dal 1° gennaio 2022 anche per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero volti alla realizzazione o all'acquisto di autorimesse o posti auto. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 19/E di oggi, con cui l'Agenzia delle Entrate offre una guida aggiornata sui bonus "edilizi", che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (Decreti "Sostegni-ter", "Milleproroghe", "Energia", "Aiuti", "Ucraina"). Il documento di prassi commenta anche le altre regole per l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e le novità in materia di contrasto alle frodi.

Bonus Edilizi. Nuova chance per le comunicazione errate o

scartate dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura

Le comunicazioni delle opzioni per i bonus edilizi (sconto in fattura o cessione) relative alle spese del 2021 e alle rate residue delle spese 2020 trasmesse dal 1° al 29 aprile, scartate o contenenti errori, potranno essere inviate nuovamente o corrette dal 9 al 13 maggio 2022.

Con la risoluzione n. 21/E di oggi, l'Agenzia delle Entrate risponde alle segnalazioni arrivate da contribuenti, professionisti e associazioni di categoria e spiega come ritrasmettere le comunicazioni o annullare quelle errate.

Superbonus e altri bonus edilizi: i codici tributo per individuare crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate a decorrere dal 17 febbraio 2022

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022 ha istituito il codici tributo identificare i

crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto di bonus edilizi comunicate all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 41 del 2021

In questo numero:

- la mappa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d'interesse per i professionisti e imprese contenute nella Legge di Bilancio 2022;
 - l'analisi normativa, comma per comma, per la lettura della Legge di Bilancio 2022;
 - il nuovo modello di cartella di pagamento;
 - le istruzioni su requisiti, importo, calcolo e domanda per l'indennità di disoccupazione mensile "DIS-COLL" 2022.
-

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38 del 2021

In primo piano:

- le misure introdotte in materia di riscossione dal decreto-legge "Fisco e Lavoro" approvato dal Senato;
- la ricostruzione della situazione reddituale complessiva nell'accertamento del reddito di impresa con metodo induttivo, cd. "puro";
- la difesa del socio "estraneo" contro la presunzione di

distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società di capitali;

- i chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati (transfer pricing documentation – TP Doc);
- i codici tributi per la compensazione dei crediti d'imposta sostenuti dalla misura "Investimento 1: Transizione 4.0";
- i primi chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto-legge "Antifrode" alla disciplina dei Bonus (e SuperBonus) in edilizia;
- il provvedimento attuativo con le regole dei controlli preventivi "Antifrode" nella cessione dei crediti;
- la definizione avvisi bonari da controlli automatizzati delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018.